



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Ghelardini
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92343/2012 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] si sono opposti al D.I. n. 920/2012
emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, per €
93.631,720 oltre interessi e spese, a titolo di saldo per prestazioni professionali eseguite dal rag.
[REDACTED] in favore della società [REDACTED] di cui gli opposenti
erano ex-soci.

A sostegno delle proprie difese, gli opposenti hanno disconosciuto l'autenticità delle proprie
sottoscrizioni sui riconoscimenti di debito "e di accollo" posti alla base del ricorso monitorio (cfr. docc.
2-3); in ipotesi, hanno altresì disconosciuto la riferibilità agli stessi opposenti del contenuto di tali



documenti; hanno evidenziato che la falsità dei documenti citati sarebbe ricavabile anche dalla circostanza secondo cui gli stessi sarebbero stati firmati in data 28.02.2011, antecedentemente all'emissione del progetto di notula di cui al ricorso per ingiunzione, che è solo del 04.09.2012; hanno, inoltre, eccepito, la mancanza del parere della competente associazione professionale, ex artt. 633 e 636 c.p.c.

Nel merito, gli stessi hanno contestato il *quantum* ingiunto, affermando che lo stesso è frutto di un arbitraria ed unilaterale determinazione.

Gli opposenti, pertanto, hanno concluso per la revoca del D.I. opposto; in ipotesi, per la riduzione del *quantum* ingiunto; in ogni caso, con vittoria di spese.

Si è costituito il rag. [REDACTED] formulando, in prima battuta, istanza di verifica delle sottoscrizioni disconosciute.

Quanto alle ulteriori contestazioni, l'opposto ha ribadito la corretta esecuzione delle prestazioni pattuite e di cui è chiesto il saldo dei compensi.

Il convenuto opposto ha concluso, pertanto, riconosciuta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai riconoscimenti di debito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., ovvero per la condanna degli opposenti alla maggiore o minore somma di giustizia; con vittoria di spese.

Con ordinanza 28.05.2013, a scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi in pari data, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.

A seguito della soppressione *ex lege* della Sezione Distaccata di Empoli, ove la causa era stata originariamente incardinata, la stessa è stata trattata presso la sede centrale, previa assegnazione a questo Giudice (cfr. provv. Pres. sez. del 26.11.2013).

A seguito dello scambio delle memorie nei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite acquisizione della CTU grafologica espletata nel procedimento parallelo n. 92345/2012 R.G.

All'udienza del 01.03.2016 sono state precisate le conclusioni, come in atti, anche in via istruttoria, e la difesa [REDACTED] ha richiesto, altresì, pronuncia di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

In pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.

Con la comparsa conclusionale, gli opposenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione e dei crediti azionati, nonché hanno allegato che i riconoscimenti di debito in atti sono frutto di abuso di foglio firmato in bianco *contra pacta*.



.....

1) Preliminarmente, sull'eccezione di prescrizione

L'eccezione è inammissibile.

Invero, la stessa è stata formulata dalla parte opponente, convenuta in sede sostanziale, per la prima volta con la comparsa conclusionale, in violazione delle decadenze proprie del processo civile (artt. 166, 167, 171, 183 c.p.c.).

Trattandosi di questione non rilevabile di ufficio (art. 2.938 c.c.) la medesima avrebbe dovuto essere sollevata direttamente in sede di atto di opposizione.

D'altra parte è noto che gli scritti conclusionali hanno una mera valenza riepilogativa del processo ed argomentativa delle difese già espletate, e non possono essere utilizzati per sollevare nuove eccezioni.

2) Sul disconoscimento delle sottoscrizioni

La difesa degli opposenti ha tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni dei sig.ri [REDACTED] apposte in calce ai riconoscimenti "di debito ed acollo" (docc. 2-3 fascicolo monitorio) posti a base della richiesta monitoria.

A seguito della istanza di verifica avanzata da parte opposta è stata effettuata CTU grafologica, che ha evidenziato la autenticità delle sottoscrizioni.

Dalle risultanze della CTU grafologica espletata nel giudizio parallelo n. 92345/2012 R.G., a seguito dell'istanza di verifica di parte opposta, però, risulta l'autografia di dette sottoscrizioni.

L'ausiliare infatti, a seguito di saggio grafico e previo utilizzo delle scritture di comparazione in atti ha infatti concluso nel senso che la firma [REDACTED] *sul riconoscimento di debito, datato 28 febbraio 2011 è riconducibile all'automatismo scrittorio del Sig. [REDACTED] è, pertanto, da giudicarsi autografa dello stesso*"; identica conclusione è stata raggiunta con riferimento alla firma [REDACTED] (cfr. pag. 28 della CTU).

Tali conclusioni vengono fatte proprie dal giudicante, in quanto adeguatamente argomentate anche in replica alle osservazioni del CTP di parte opponente.

Sul punto si richiama integralmente quanto valutato ed accertato in quella sede.

Il punto non merita ulteriore approfondimento, in quanto dal tenore della stessa comparsa conclusionale degli opposenti sembra evincersi che nella sostanza gli stessi non contestano l'esito dell'accertamento peritale.

3) Sul disconoscimento del contenuto dei due riconoscimenti di debito



Con l'atto di citazione in opposizione, gli opposenti hanno altresì disconosciuto la riferibilità agli stessi del contenuto dei riconoscimenti di debito in atti.

Va, preliminarmente, evidenziato che tale eccezione esula dalla disciplina di cui agli artt. 214 segg. c.p.c.

Invero, l'art. 214 co. 1 c.p.c. recita testualmente: *"Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione"*.

E' evidente che oggetto del disconoscimento non possono che essere documenti autografi, cioè scritti di pugno da un determinato soggetto. Non è invece prevista la possibilità di disconoscere il contenuto dattiloscritto di un documento sottoscritto, come nella fattispecie.

In realtà, come meglio "chiarito" dagli opposenti in comparsa conclusionale, con tale disconoscimento la parte avrebbe semplicemente inteso denunciare l'abuso di foglio firmato in bianco.

In punto di diritto, deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui *"La denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto "absque pactis", ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo. Diversamente, non è richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi in cui il riempimento sia stato eseguito "contra pacta", cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente. La diversa disciplina si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare (cfr. Cass, sez. 3, sent. n. 2524 del 07.02.2006).*

Ciò posto va rilevato che, assumendo, in ipotesi, trattarsi di abuso di biancosegno "senza patto di riempimento" la questione sarebbe processualmente inammissibile, non essendo mai stata proposta querela di falso.

Analogamente da respingere sarebbe la questione, ove si valorizzasse la precisazione di cui alla comparsa conclusionale, circa l'abuso di foglio firmato in bianco, in contrasto con i patti intercorsi. Sarebbe stata infatti prassi ricorrente degli opposenti sottoscrivere dei fogli in bianco al rag. [REDACTED] che curava ogni attività amministrativa della società, al fine di consentirgli un più celere svolgimento degli incombenti affidati.



Invero, l'onere di provare il suddetto abuso faceva infatti carico alla parte che ne ha allegato l'esistenza, e cioè agli opposenti.

Gli stessi, invero, sul punto nulla hanno provato o chiesto di provare.

Ne consegue il necessario rigetto della relativa questione

I riconoscimenti di debito agli atti sono pertanto pienamente validi ed utilizzabili.

4) Sul credito ingiunto

Gli opposenti vanno condannati, in solido, al pagamento del saldo delle spettanze del rag.

Infatti, deve farsi riferimento alle ammissioni di cui ai riconoscimenti di debito agli atti.

Nulla questio sulla discrepanza fra le cifre contenute nei riconoscimenti di debito, ove in cifre è indicata la somma di € 75.864,30 ma in lettere la somma si € 95.864,30, in quanto è stata ingiunta la somma inferiore (€ 75.864,30), con l'aggiunta dell'IVA ed al netto della ritenuta d'acconto.

Alla luce delle superiori considerazioni, stante l'inversione dell'onere della prova in relazione alla sussistenza del credito conseguente al riconoscimento del debito, era onere degli opposenti provare che le somme richieste non sono dovute.

Sul punto gli opposenti si sono limitati alla mera contestazione dell'effettivo svolgimento delle attività di cui è richiesto il pagamento, senza provare o chiedere di provare circostanze idonee a smentire l'assunto del

D'altra parte gli stessi ben avrebbero potuto allegare e provare, ad es., che tutta o parte l'attività notulata è stata effettuata in proprio dalla società, ovvero da altro professionista.

Di conseguenza, il D.I. opposto va confermato in ogni sua parte.

5) Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.

La domanda merita accoglimento sotto il profilo dell'abuso del processo ex art. 96, III co. c.p.c.

Preliminarmente, va evidenziata la piena ammissibilità della richiesta, pur formulata dalla difesa solo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 15964 del 07.07.2009).

Va pertanto rigettata l'eccezione di tardività, sollevata da parte opponente.

Nel merito, la richiesta è fondata.

Invero, il requisito della soccombenza richiesto dall'art. 96 co. 3 c.p.c. è indubbio, nella fattispecie.

Va inoltre evidenziata la strumentalità della difesa in quanto la stessa, in un primo momento, ha incentrato le proprie censure sul disconoscimento delle sottoscrizioni del riconoscimento



di debito e solo in un secondo momento, quando le risultanze della CTU grafologica hanno rivelato l'autenticità delle sottoscrizioni, ha provato a cambiare strategia; invero, il comportamento processuale degli opposenti va altresì censurato con riferimento all'oggettiva ambiguità del disconoscimento, riferibile certamente alle sottoscrizioni ma con un impreciso riferimento anche al contenuto dei documenti stessi, rendendo difficile per il Giudicante valutare quali fossero gli elementi giuridici e probatori da prendere in considerazione.

Gli opposenti vanno, pertanto, condannati al pagamento in favore [REDACTED] di importo, che si reputa congruo anche in relazione alla durata del processo, pari a quello come sotto liquidato in punto di spese di lite.

6) Spese di lite

Le spese di lite, anche per il monitorio, vanno poste a carico delle parti opposenti, attesa la loro soccombenza.

Poiché gli odierni opposenti hanno un indubbio interesse comune nella presente causa, così come richiesto dall'art. 97 c.p.c., va affermato il vincolo solidale.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, ed all'attività defensionale espletata.

Si giustifica la liquidazione ai minimi tariffari, trattandosi di causa sostanzialmente analoga a quella n. 92345/12 RG, vertente tra le stesse parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 281 sexies c.p.c.

Il Tribunale di Firenze, Sezione III Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa:

- 1) **CONFERMA** il D.I. opposto, n. 920/2012 R.I.;
- 2) **CONDANNA** il sig. [REDACTED] in solido fra loro ed anche quali eredi della società di fatto [REDACTED] al rimborso in favore del sig. [REDACTED] delle spese di lite, che si liquidano in € 6.715,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
- 3) **CONDANNA** il sig. [REDACTED] in solido fra loro, al pagamento in favore del sig. [REDACTED] della somma di €6.715,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c..



Firenze, 17 giugno 2016

Il Giudice

dott. Alessandro Ghelardini

